

## **QUANTO VALE LA PERDITA DI UN OCCHIO?**

*(Cass. 8.2.2018 n. 3035)*

Risulta spesso difficile capire per quali motivi il giudice liquidi a favore della vittima di un sinistro una cifra piuttosto che un'altra, a titolo di danno biologico (fisico e morale); così come non risulta chiaro come i giudici applichino la cosiddetta "personalizzazione" del danno alla persona, ovvero l'attribuzione di una somma risarcitoria che si discosta dalle tabelle ufficiali di liquidazione del danno normalmente applicate (che a breve saranno sostituite dalla Tabella Unica Nazionale introdotta dalla legge 124/2017).

La sentenza che esaminiamo è utile per comprendere meglio il percorso logico usato dalle Corti.

### **Il caso**

In un giudizio di risarcimento del danno subito in un sinistro stradale, il Tribunale di Velletri liquidava alla vittima, che aveva perso l'uso di un occhio, la somma di Euro 77.435 a titolo di risarcimento del danno biologico e di Euro 58.998,75 a titolo di risarcimento del danno morale.

Il danneggiato ricorreva in appello, lamentando che la somma liquidata non fosse sufficiente.

La Corte d'appello di Roma confermava tuttavia la sentenza di primo grado, osservando che:

- il grado di invalidità permanente patito dalla vittima era stato correttamente stimato dal primo giudice nella misura del 30%;
- il giudice di primo grado aveva adeguatamente personalizzato il risarcimento del danno non patrimoniale, tenendo in debito conto le specificità del caso concreto;
- la vittima non aveva dimostrato di avere subito alcun danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro.

### **La sentenza di Cassazione**

La vittima ricorre avanti la Suprema Corte sostenendo vari motivi.

In primo luogo, deduce che la Corte d'appello avrebbe violato il principio di integrale riparazione del danno, oltre che i principi

costituzionali di tutela dei diritti inviolabili della persona, per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale e del danno alla vita di relazione.

La Corte, respingendo il motivo, osserva che la violazione del principio di integrale riparazione vi sarebbe stata se il giudice di merito, dopo avere accertato nei fatti l'esistenza di un determinato pregiudizio, ne avesse negato in diritto la risarcibilità.

La Suprema Corte ritiene tuttavia che il caso sia diverso, in quanto la Corte d'appello, dopo avere accertato che la vittima aveva subito un'invalidità fisica permanente del 30%, aveva ritenuto che la somma liquidata dal Tribunale fosse adeguata a riparare tutti i pregiudizi non patrimoniali, *"anche sotto l'aspetto relazionale ed esistenziale"*.

Osserva infatti la Corte che il giudice di merito ha rispettato i principi stabiliti dalla stessa Cassazione, in forza dei quali:

- il danno non patrimoniale ha natura omnicomprensiva, (ovvero comprende il danno biologico, morale, esistenziale e di relazione);

- la particolare incidenza del danno alla salute su particolari capacità o attitudini della vittima può giustificare un aumento della misura standard del risarcimento;

- le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale devono essere indicate in modo circostanziato e provate dall'attore, e non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

A fronte delle contestazioni del ricorrente, il quale aveva sostenuto che la perdita di un occhio "affligge una delle funzioni basilari dell'essere umano" e che tale perdita, così come la cicatrice derivatane, "hanno per sempre sconvolto la sua vita personale, sociale e sentimentale", la Corte così replica:

*"Il grado percentuale di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto alcuni si ostinano a ritenere, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sè e per sè considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate"*

*sulla vita concreta della vittima. In questo senso si espresse già vari anni fa la Società Italiana di Medicina Legale, la quale definì il danno biologico, espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".*

Perciò, conclude la Corte, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, *"è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione"*.

La Cassazione respinge anche un'altra contestazione del ricorrente, secondo il quale la Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa, non considerando che la vittima, al momento dell'infortunio, studiava come apprendista cuoco.

Osserva la Suprema Corte che la Corte d'appello non aveva affermato che un minore o uno studente non possano patire, in conseguenza di lesioni personali, un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, ma aveva semplicemente ritenuto che, nel caso di specie, non esistevano elementi per formulare un giudizio anche solo di probabilità sull'esistenza di tale danno.

In particolare, precisa la Corte che la vittima non aveva fornito la prova *"delle sue attitudini personali nè altri elementi d'ordine presuntivo che consentano di ritenere dimostrata la perdita effettiva della possibilità di svolgere lavori adeguati alla sua predisposizione: valutazione, quest'ultima, non illegittima nè illogica, posto che un lavoratore del settore turistico-alberghiero non ha di norma bisogno della visione binoculare per lo svolgimento delle proprie mansioni"*.

Quest'ultima affermazione potrà apparire eccessivamente formale;

in realtà, significa che spettava al danneggiato di fornire la prova che la perdita dell'occhio aveva comportato anche la perdita di occasioni di lavoro.

*d.m.*